



OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO
Sistema Sanitario Regione Liguria
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

**DIREZIONE GENERALE
RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA
LO**

DELIBERAZIONE N. 851 DEL 03 GIU. 2024

OGGETTO: Aggiornamento Regolamento per la gestione delle segnalazioni di violazione di disposizioni normative nazionali e dell'unione europea e relative forme di tutela (c.d. "*whistleblowing*").

L'anno duemilaventiquattro, addì **03** del mese di **GIU.**, presso la sede amministrativa dell'IRCCS Ospedale Policlinico San Martino, sita in Genova, Largo Rosanna Benzi n. 10, presenti il Direttore Scientifico, il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario,

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con Deliberazione n. 2441 del 29.12.2021 il Policlinico ha provveduto all'approvazione del Regolamento per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite e di irregolarità ricevute da parte del dipendente e relative forme di tutela;

Richiamato il D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali";

Viste le "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne", approvate dall'A.N.AC. con delibera n. 311 del 12 luglio 2023;

Considerato che, in ottemperanza alle suddette disposizioni, occorre provvedere all'aggiornamento delle suddette procedure per la gestione delle segnalazioni;

Preso atto che il Gruppo di lavoro interaziendale sull'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza nelle Aziende Sanitarie e negli Enti della Regione Liguria, in considerazione delle nuove disposizioni normative previste dal D.Lgs. 24/2023, ha elaborato uno schema di "Regolamento per la gestione delle segnalazioni di violazioni di disposizioni normative nazionali e dell'Unione europea e relative forme di tutela (c.d. "*whistleblowing*")", da adottarsi presso le singole Aziende del SSR;

Dato atto che, con nota Prot. n. 21920 del 29.04.2024, il Policlinico ha trasmesso alle OO.SS. la comunicazione di avvio della procedura di attivazione del canale di segnalazione interna presso l'Amministrazione, in adeguamento alle succitate disposizioni del D.Lgs. 24/2023, e che alla data del termine assegnato le predette OO.SS. non hanno fatto pervenire osservazioni;

Rilevata, pertanto, la necessità di:

- Approvare l'aggiornamento al Regolamento per la gestione delle segnalazioni di violazione di disposizioni normative nazionali e dell'unione europea e relative forme di tutela, ai fini dell'attuazione delle succitate disposizioni che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale; (All. A)
- confermare, quale soggetto preposto alla gestione delle segnalazioni e unico abilitato ad accedere alla specifica piattaforma, il RPCT Avv. Laura Oliveri;
- confermare, quale sostituto del RPCT qualora lo stesso si trovasse in una situazione di conflitto di interessi, l'Avv. Pietro Cordasco, Collaboratore Amministrativo Professionale, Assistente al RPCT;

Dato atto che il RPCT, nello svolgimento delle attività di propria competenza e a proprio insindacabile giudizio, potrà avvalersi della collaborazione del Gruppo di Lavoro a supporto costituito con deliberazione n. 332 del 2.03.2022, nonché di ogni altro soggetto ritenuto necessario, avuto riguardo alle specifiche competenze eventualmente richieste per la valutazione della segnalazione;

Preso atto del parere favorevole espresso, per quanto di competenza, dal Direttore Scientifico, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario

DELIBERA

di approvare l'aggiornamento del Regolamento per la gestione delle segnalazioni di violazione di disposizioni normative nazionali e dell'unione europea e relative forme di tutela (c.d. "*whistleblowing*"), ai fini dell'attuazione delle suddette disposizioni che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale; (All. A)

di confermare:

- quale soggetto preposto alla gestione delle segnalazioni e unico abilitato ad accedere alla specifica piattaforma, il RPCT Avv. Laura Oliveri;
- quale sostituto del RPCT, qualora lo stesso si trovasse in una situazione di conflitto di interessi, l'Avv. Pietro Cordasco, Collaboratore Amministrativo Professionale, Assistente al RPCT;

di dare atto che il RPCT, nello svolgimento delle attività di propria competenza e a proprio insindacabile giudizio, potrà avvalersi della collaborazione del gruppo di lavoro costituito con deliberazione n. 332 del 2.03.2022 citato in premessa, ovvero di soggetti interni/esterni all'Azienda (ad es. Servizio Ispettivo, Organismo di Vigilanza ecc...), nonché

di ogni altro soggetto ritenuto necessario avuto riguardo alle specifiche competenze eventualmente richieste per la valutazione della segnalazione;

di disporre la pubblicazione, del nuovo Regolamento, sul sito internet e sulla Intranet aziendale al fine di assicurarne la massima diffusione;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta ex se l'assunzione di alcun onere di spesa per il Policlinico.

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Fabrizio Figallo)

Il Direttore Sanitario
(Dott. Giovanni Orongo)

Il Direttore Scientifico
(Prof. Antonio Uccelli)

Il Direttore Generale
(Dott. Marco Damonte Prioli)



**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI DI
DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA E RELATIVE
FORME DI TUTELA**

(c.d. "WHISTLEBLOWING")

APPROVATO IL ALLA DELIBERAZIONE N° 851 DEL 3/06/2021
PRESIDENTE DEL GRUPPO DI LAVORO INTERAZIENDALE RPCT

Sommario

Sommario	2
Premessa	3
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1 Finalità e oggetto del presente Regolamento.....	3
Art. 2 Requisiti della segnalazione	4
Art. 3 Ambito soggettivo	4
Art. 4 Oggetto della segnalazione	5
Art. 5 Contenuto della segnalazione	6
Art. 6 Soggetti preposti a ricevere la segnalazione.....	6
Art. 7 Soggetti a supporto del RPCT nella gestione della segnalazione	7
CAPO II PROCEDURA DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE.....	7
Art. 8 Canale di segnalazione interna	7
8.1 Segnalazione in forma scritta con modalità informatiche.....	7
8.2 Segnalazione in forma scritta con modalità cartacea.....	8
8.3 Contenuto delle segnalazioni in forma scritta.	8
8.4 Segnalazione in forma orale mediante incontro diretto con RPCT.....	9
Art. 9 Esame preliminare della segnalazione - Preistruttoria	9
Art. 10 Istruttoria	10
Art. 11 Conclusione e misure di prevenzione	10
CAPO III DISPOSIZIONI PARTICOLARI	11
Art. 12 Misure di protezione a favore delle persone diverse dal <i>whistleblower</i>	11
Art. 13 Tutela della riservatezza.....	12
Art. 14 Protezione dalle ritorsioni.....	14
Art. 15 Divieto di rinunce e transazioni.....	15
Art. 16 Segreto d'ufficio, doveri di comportamento e responsabilità dei soggetti coinvolti nella segnalazione.....	15
Art. 17 Modalità e tempi di conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni	15
Art. 18 Passaggio dell'incarico da un RPCT all'altro	16
Art. 19 Incompatibilità del RPCT	16
Art. 20 Disposizioni finali.....	16
APPENDICE	17

Premessa

La tutela della persona segnalante un potenziale illecito (di seguito, alternativamente denominata anche “*whistleblower*”) è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla L. 190/2012 che, in articolare, ha introdotto tre concetti fondamentali:

- (i) la tutela dell’anonimato del *whistleblower*;
- (ii) il divieto di discriminazione nei confronti del *whistleblower*;
- (iii) la sottrazione della segnalazione al diritto di accesso.

La materia è stata successivamente oggetto di razionalizzazione ad opera, dapprima della L. 114/2014 (“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”) e, poi, della L. 179/2017 (“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”) con la finalità, tra le altre, di assicurare una maggiore e più efficace tutela del segnalante.

Da ultimo, il recente Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, ha recepito la Direttiva Europea emanata al fine di garantire ai segnalanti una sempre maggiore tutela e protezione da ritorsioni e favorire l’emersione degli illeciti, con l’obiettivo di incentivare l’utilizzo dello strumento del *whistleblowing*, sia nel settore pubblico che nel settore privato.

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità e oggetto del presente Regolamento

1. Il presente Regolamento intende fornire indicazioni sulle segnalazioni di violazioni effettuate all’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino (di seguito indicato come “Policlinico”) riguardanti disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea, con particolare riferimento a:
 - ambito soggettivo di applicazione;
 - oggetto e contenuti della segnalazione;
 - modalità di trasmissione della segnalazione;
 - gestione della segnalazione;
 - forme di tutela.
2. La finalità del presente Regolamento è orientata a:
 - favorire la cultura della legalità all’interno del Policlinico, attribuendo allo strumento del *whistleblowing* la funzione di permettere una sollecita e riservata collaborazione tra il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito, RPCT) e il personale del Policlinico;
 - facilitare le segnalazioni relative ad eventi corruttivi, garantendo la tutela dell’anonimato dei soggetti che denunciano condotte illecite, di natura commissiva o omissiva, delle quali siano venuti a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo;
 - informare i potenziali segnalatori di illecito in merito alle corrette modalità di trasmissione delle segnalazioni, ai requisiti minimi di contenuto, al novero dei possibili destinatari, nonché delle misure di protezione del segnalante previste dalla vigente normativa di settore.
3. **Non costituisce oggetto del presente regolamento la disciplina delle procedure afferenti alle segnalazioni esterne, alle divulgazioni pubbliche e alle modalità di effettuazione delle comunicazioni di ritorsioni che si ritengono di aver subito in ragione delle segnalazioni, per le quali si rinvia alle Linee Guida A.N.A.C. e, più in generale, alla normativa di riferimento.**

Art. 2

Requisiti della segnalazione

1. La segnalazione rientrante nell'ambito di applicazione dell'istituto del *whistleblowing* deve, innanzitutto, soddisfare i seguenti requisiti:
 - il *whistleblower* deve essere uno dei soggetti di cui all'art. 3 del presente Regolamento;
 - il *whistleblower* deve essere venuto a conoscenza dei fatti segnalati nell'ambito del proprio contesto lavorativo¹;
 - la segnalazione deve avere ad oggetto violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione;
 - la segnalazione deve essere effettuata secondo una delle modalità previste all'art. 8 del presente Regolamento, salvo i casi ivi previsti.
2. La segnalazione deve, inoltre, possedere le caratteristiche di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

Art. 3

Ambito soggettivo

1. Sono legittimati ad effettuare le segnalazioni, con conseguente applicazione delle forme di tutela previste dalla vigente normativa, i soggetti di cui all'art. 3 commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 24/2023 che operano nel contesto lavorativo in qualità di:
 - dipendenti del Policlinico e dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, di enti pubblici economici, di società in controllo pubblico, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio che prestano servizio presso il Policlinico in posizione di comando, distacco o situazioni analoghe;
 - lavoratori autonomi, compresi lavoratori con contratto d'opera, lavoratori esercenti professioni intellettuali con obbligo di iscrizione in appositi albi o elenchi, prestatori d'opera intellettuale, lavoratori con rapporto di collaborazione di cui all'art. 409 c.p.c., lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che svolgono la propria attività lavorativa presso il Policlinico;
 - lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore del Policlinico;
 - liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso o a favore del Policlinico;
 - volontari e i tirocinanti (anche non retribuiti) che prestano la propria attività presso il Policlinico;
 - persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto presso il Policlinico.
2. I soggetti di cui al comma precedente possono effettuare una segnalazione, godendo delle tutele previste dal D. Lgs. 24/2023, nei seguenti casi:
 - quando il rapporto giuridico è in corso;
 - quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni oggetto di segnalazione sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
 - durante il periodo di prova;
 - successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni oggetto di segnalazione sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

¹ Le informazioni relative a violazioni oggetto di segnalazione devono essere acquisite dal segnalante durante le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'art. 4 del presente Regolamento, attraverso le quali - indipendentemente dalla natura di tali attività - la persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. In senso lato, quindi, rientrano anche le informazioni acquisite in attività non relative all'ufficio di appartenenza. A titolo esemplificativo, vi rientrano, quindi, fatti appresi in virtù dell'ufficio rivestito, ma anche notizie acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, sia pure in modo casuale.

Art. 4
Oggetto della segnalazione

1. La segnalazione deve riguardare violazioni quali comportamenti, atti o omissioni, che ledono, o potrebbero ledere, l'interesse pubblico o l'integrità del Policlinico.
2. È sufficiente che il segnalante abbia il fondato sospetto di violazioni che sono state o che potrebbero essere commesse, in presenza di elementi precisi e concordanti.
3. Le violazioni passibili di segnalazione devono consistere in:
 - a) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali di cui il *whistleblower* sia venuto a conoscenza "nel contesto lavorativo";
 - b) illeciti commessi in violazione della normativa dell'Unione europea e delle disposizioni nazionali di attuazione relative ai seguenti settori:
 - appalti pubblici;
 - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente;
 - radioprotezione e sicurezza nucleare;
 - sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori;
 - tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
 - c) atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea tutelati ai sensi dell'art. 325 TFUE (*lotta contro la frode e altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea*);
 - d) atti o omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, par. 2, del TFUE), comprese le violazioni delle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e sui meccanismi, il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposte sulle società;
 - e) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione nei settori indicati all'art. 2 co. 1 lett. a punto 6 del D.Lgs. 24/2023. Sono ricondotte in tale ambito le pratiche abusive cui possono fare ricorso le imprese che assumono una posizione dominante sul mercato contravvenendo alla tutela della libera concorrenza.
4. Sono ricomprese tra le violazioni segnalabili ai fini del presente Regolamento anche le condotte volte ad occultare le violazioni (si pensi, ad esempio, alla manomissione di dispositivi, all'occultamento o alla distruzione di prove circa la commissione della violazione).
5. Non sono, invece, ricomprese tra le violazioni segnalabili:
 - le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. "voci di corridoio");
 - contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale del segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
 - le segnalazioni di violazioni già disciplinate da direttive o regolamenti europei o da atti nazionali di attuazione dei predetti atti europei e le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

6. Fermo quanto precede, i motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della trattazione della segnalazione e della protezione da misure ritorsive.
7. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni normative con particolare riferimento a:
 - segreto professionale forense;
 - segreto professionale medico;
 - norme di procedura penale (in particolare, va salvaguardato l'obbligo della segretezza delle indagini ex art. 329 c.p.p.);
 - disposizioni in materia di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all'art. 28 L. 300/1970.

Art. 5

Contenuto della segnalazione

1. La segnalazione deve essere il più possibile circostanziata, dettagliata e completa per consentire al RPCT di svolgere le opportune verifiche e dare efficace seguito alla stessa. In particolare, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi minimi:
 - a. le generalità del segnalante, con l'indicazione dei dati di contatto;
 - b. una esaustiva descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
 - c. le circostanze di tempo e di luogo ove si sono svolti i fatti oggetto di segnalazione;
 - d. le generalità della persona cui attribuire i fatti segnalati o comunque le informazioni che consentano di identificare detta persona;
 - e. se conosciuti, l'indicazione dei nominativi di eventuali testimoni;
 - f. ogni altra informazione e documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti segnalati a supporto di quanto riportato.
2. La segnalazione priva delle generalità della persona segnalante è considerata anonima e verrà trattata dal RPCT alla stregua di segnalazioni ordinarie solo se adeguatamente circostanziata e resa con dovizia di particolari tali da consentire la ricostruzione delle presunte fattispecie di illecito e il collegamento delle medesime a determinati avvenimenti e a responsabilità soggettive identificabili.
3. **È comunque opportuno che chi intende presentare una segnalazione specifichi chiaramente che si tratta di una segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni ex art. 16 c. 4, del D. Lgs 24/2023. Tale specificazione consente, laddove la segnalazione pervenga erroneamente ad un soggetto non competente, la trasmissione tempestiva entro 7 (sette) giorni dal suo ricevimento, da parte di quest'ultimo al soggetto autorizzato a ricevere e gestire le segnalazioni di whistleblowing,**

Art. 6

Soggetti preposti a ricevere la segnalazione

1. Ai sensi dell'art. 4, cc. 2 e 5, del D. Lgs. 24/2023, la gestione del canale di segnalazione interna per il Policlinico è affidata al RPCT. Le segnalazioni devono essere, pertanto, inoltrate al RPCT del Policlinico secondo le modalità previste all'art. 8 del presente Regolamento.
2. Il RPCT, nella gestione delle segnalazioni a suo insindacabile giudizio, potrà avvalersi della collaborazione dei soggetti di cui al successivo Art. 7 specificamente individuati (Gruppo di supporto), i quali, in ogni caso, non hanno e non possono avere accesso alle informazioni relative all'identità del segnalante.
3. Il RPCT e il suo Ufficio sono autorizzati al trattamento dei dati personali, sono destinatari di una specifica formazione in materia di privacy e sulla disciplina ex D. Lgs. 24/2023 ed assicurano massima indipendenza e imparzialità nella gestione delle segnalazioni.
4. Nel caso in cui il whistleblower ricopra la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, l'invio della segnalazione al RPCT non lo esonera dall'obbligo di denuncia alla competente Autorità

giudiziaria per i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale, in virtù del combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p.

Art. 7

Soggetti a supporto del RPCT nella gestione della segnalazione

1. Il RPCT, nello svolgimento delle attività di propria competenza e a proprio insindacabile giudizio, potrà avvalersi della collaborazione di un gruppo di lavoro dedicato ovvero di soggetti interni/esterni al Policlinico (ad es. Servizio Ispettivo, Organismo di Vigilanza ecc...), nonché di ogni altro soggetto ritenuto necessario avuto riguardo alle specifiche competenze eventualmente richieste per la valutazione della segnalazione.
2. I soggetti complessivamente indicati al comma 1) devono essere identificati in apposito atto organizzativo e sono soggetti agli stessi vincoli di riservatezza cui è sottoposto il RPCT.
3. Il RPCT, qualora lo ritenga necessario, può assegnare le funzioni di Istruttore ad un componente del succitato Gruppo di Lavoro.
4. In ogni caso è fatto obbligo alle componenti aziendali interpellate di fornire all'RPCT tutto il supporto richiesto nei tempi e con le modalità infra indicate. La mancata risposta entro i termini prefissati comporta la segnalazione dell'inadempimento alla Direzione Generale del Policlinico.
5. Nel caso in cui il RPCT si trovasse in una situazione di conflitto di interessi rispetto alla segnalazione, la gestione della stessa verrà effettuata da un sostituto, previamente individuato con specifico provvedimento.
6. Il RPCT e i dipendenti di cui sopra che lo supportano nella gestione delle segnalazioni sono autorizzati al trattamento dei dati personali, sono destinatari di una specifica formazione in materia di privacy e sulla disciplina di cui al D. Lgs. n. 24 del 2023 ed assicurano massima indipendenza e imparzialità nella gestione delle segnalazioni.

CAPO II

PROCEDURA DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

Art. 8

Canale di segnalazione interna

1. Ai sensi dell'art. 4, D. Lgs. 24/2023, il Policlinico fornisce al *whistleblower* un canale di segnalazione interna da utilizzare prioritariamente, la cui gestione è affidata al RPCT, adeguato a garantire la riservatezza dell'identità dello stesso segnalante, delle persone coinvolte e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
2. Le segnalazioni interne possono essere effettuate con le seguenti modalità.
 - 8.1 Segnalazione in forma scritta con modalità informatiche.**
 1. La segnalazione può essere effettuata in forma scritta mediante:

Piattaforma informatizzata resa disponibile sul sito del Policlinico al seguente link:

<https://policlinicosanmartino.whistleblowing.it/#/>

Cliccando sull'apposito link si aprirà la pagina dove sarà possibile aprire una nuova segnalazione, verificarne lo stato, o avere più informazioni in merito alle segnalazioni.

2. La piattaforma consiste in un canale univoco via web mediante il quale la segnalazione perviene direttamente ed esclusivamente al RPCT.
3. A seguito dell'inserimento della segnalazione da parte del segnalante, viene generato un codice identificativo (*key code*) univoco corrispondente alla registrazione della segnalazione. Tale codice potrà

essere utilizzato dal segnalante anche per verificare direttamente sulla piattaforma il procedere dell'attività del RPCT riguardante la segnalazione. Nella pagina iniziale della piattaforma per la presentazione delle segnalazioni è resa disponibile un'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016.

4. Il RPCT, previo esame del contenuto della segnalazione e verificato che da esso non sia individuabile il segnalante, può rendere accessibile tale contenuto ai dipendenti che lo supportano nella gestione delle segnalazioni e nello svolgimento dell'eventuale attività istruttoria.
5. In ogni caso, i componenti del ristretto gruppo di lavoro non potranno avere accesso alle informazioni relative all'identità del segnalante. Il contenuto descrittivo può essere reso accessibile per l'attività istruttoria ai dipendenti che supportano il RPCT nella gestione delle segnalazioni solo a seguito della verifica da parte del RPCT che non sono presenti elementi che possano far risalire all'identità del segnalante.

8.2 Segnalazione in forma scritta con modalità cartacea.

1. Questa modalità richiede l'adozione di ulteriori accorgimenti da parte del segnalante per garantire la riservatezza dei dati personali, anche in caso di apertura accidentale.
2. E' infatti necessario che vengano utilizzate **tre buste chiuse**:
 - **la prima** con i dati identificativi del segnalante (proprie generalità) unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento;
 - **la seconda** con la segnalazione, al fine di separare i dati del segnalante dalla segnalazione stessa;
 - **la terza** contenente le prime due buste e recante all'esterno la dicitura "AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DELL' IRCCS OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO – "RISERVATA PERSONALE", Largo R. Benzi n. 10, 16132 Genova, **senza indicare in alcun modo sulla busta i propri dati.**
3. Il plico è recapitato a mezzo del servizio postale preferibilmente con raccomandata con ricevuta di ritorno, o a mezzo servizio corriere, oppure consegnata a mano al servizio di posta interna. Il RPCT informa e istruisce preventivamente e in via generale le Strutture e i dipendenti competenti alla ricezione, smistamento e gestione della posta cartacea in arrivo e/o alla protocollazione della medesima, di non procedere all'apertura delle buste che pervengono contrassegnate come sopra ("AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DELL' IRCCS OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO – "RISERVATA PERSONALE").
4. Il RPCT inserisce nella piattaforma di cui al punto 8.1, ai soli fini della registrazione e per generare il codice identificativo univoco corrispondente alla registrazione della segnalazione, il nome del segnalante (in una sezione della piattaforma ad egli soltanto accessibile), la data in cui gli è pervenuta la segnalazione e l'indicazione "segnalazione con modalità cartacea".
5. Il RPCT annota sulla busta esterna e sulle due buste interne il codice identificativo univoco e le custodisce in un armadio chiuso con chiave.
6. La segnalazione presentata con questa modalità è gestita con la documentazione cartacea e nella piattaforma informatica viene soltanto annotata la data in cui la gestione della segnalazione è conclusa.
7. Alla pagina amministrazione trasparente/altri contenuti/dati ulteriori - prevenzione della corruzione/ segnalazione illeciti - *whistleblowing* del sito internet istituzionale è resa disponibile un'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016.

8.3 Contenuto delle segnalazioni in forma scritta.

1. Il contenuto della segnalazione in forma scritta, presentata con modalità informatiche o con modalità cartacea, è circostanziato al fine di consentire al RPCT le verifiche di propria competenza. In particolare, occorre indicare/allegare:
 - le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;

- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;
- documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione;
- soggetti che possano contribuire a fornire elementi per formare un quadro più completo di quanto segnalato.

8.4 Segnalazione in forma orale mediante incontro diretto con RPCT.

1. Il segnalante può alternativamente presentare la segnalazione in forma orale mediante un incontro diretto ed individuale con il RPCT. Il segnalante può chiedere l'incontro contattando il RPCT telefonicamente ai recapiti indicati alla pagina di Amministrazione Trasparente / Altri contenuti / Prevenzione della corruzione / Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del sito internet istituzionale.

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Ospedale San Martino

2. L'incontro è fissato entro sette giorni dalla richiesta, compatibilmente alla disponibilità del RPCT e salvo che il segnalante non chieda di fissarlo in data successiva. L'incontro si svolge nell'ufficio del RPCT. Qualora vi siano gravi, comprovate e non superabili difficoltà di spostamento del segnalante, l'incontro può avvenire in altro luogo concordato con il RPCT.
3. Durante l'incontro il RPCT consegna al segnalante copia dell'informativa sul trattamento dei dati personali (All. 1). Il RPCT ascolta il contenuto della segnalazione, verifica che vi siano gli elementi di cui a gli artt. 4 e 5, chiede le integrazioni necessarie e quelle che ritiene eventualmente utili per l'approfondito esame e per la diligente gestione della segnalazione.
4. Il RPCT inserisce la segnalazione nella piattaforma con i soli dati indispensabili per individuare il segnalante e generare il codice identificativo univoco corrispondente alla registrazione della segnalazione. Il RPCT acquisisce il verbale in formato digitale e lo allega alla segnalazione inserita nella piattaforma. Il RPCT comunica il codice al segnalante che potrà utilizzarlo anche per verificare direttamente sulla piattaforma il procedere delle attività riguardanti la segnalazione.
5. Alle segnalazioni - e ciò indipendentemente dal canale utilizzato dal *whistleblower* - è attribuito un codice progressivo univoco, che verrà utilizzato dal RPCT e dai soggetti coinvolti nelle fasi procedurali quale elemento identificativo delle stesse, così da garantire l'identità del segnalante.
6. Le segnalazioni, anche quelle rese in forma anonima, vengono iscritte in apposito registro riservato, detenuto dal RPCT.
7. Il *whistleblower*, così come anche i soggetti tutelati di cui all'art. 11 del presente Regolamento, possono richiedere agli enti del Terzo settore iscritti all'elenco istituito presso l'A.N.AC., informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni, sui diritti della persona segnalata, sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato (art. 18 del D. Lgs. 24/2023).

Art. 9

Esame preliminare della segnalazione - Preistruttoria

1. Pervenuta la segnalazione secondo una delle modalità previste all'art. 8 del presente Regolamento, il RPCT provvede a comunicare al *whistleblower* l'avvenuta ricezione della segnalazione entro 7 (sette) giorni dall'acquisizione della stessa. Circa le segnalazioni acquisite mediante incontro diretto con il RPCT, la sottoscrizione del verbale di incontro soddisfa l'adempimento informativo.
2. Il RPCT procede con un esame preliminare della segnalazione per valutare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
3. Il RPCT può dichiarare inammissibile la segnalazione e procedere con l'archiviazione nei seguenti casi:
 - a. manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate all'art. 4 del presente Regolamento;

- b. mancanza di dati e informazioni che costituiscono elementi essenziali della segnalazione indicati all'art. 5 del presente Regolamento;
 - c. manifesta incompetenza del Policlinico sulle questioni segnalate;
 - d. accertato contenuto generico della segnalazione tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
 - e. produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite.
4. Qualora i fatti dichiarati non siano adeguatamente circostanziati, il RPCT può richiedere alla persona segnalante opportune integrazioni, assegnando un termine per provvedervi.
5. All'esito delle valutazioni preliminari il RPCT comunica al *whistleblower*:
- a. l'archiviazione della segnalazione, fornendo idonea motivazione;
 - b. l'avvio dell'istruttoria, per accertata sussistenza dei requisiti di ammissibilità della segnalazione.

Art. 10 **Istruttoria**

1. Valutata l'ammissibilità della segnalazione, il RPCT avvia l'attività di verifica e analisi istruttoria delle presunte violazioni segnalate, al fine di valutare la sussistenza dei fatti segnalati ed eventualmente le misure da adottare.
2. Per esigenze istruttorie, il RPCT, ferma sempre la tutela della riservatezza circa l'identità del segnalante, può:
- a. effettuare ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione orale della persona segnalante e di altre persone (indicate dal *whistleblower*) in grado di riferire sugli episodi rappresentati. Il RPCT, come già detto all'art. 8, punto 4, n.2, può ricevere il *whistleblower* in un luogo protetto, anche al di fuori dei locali del Policlinico, al fine di garantire la massima riservatezza;
 - b. sentire la persona coinvolta, anche su sua richiesta, e richiedere osservazioni scritte e documenti;
 - c. coinvolgere soggetti afferenti a strutture aziendali, i quali sono tenuti a prestare la propria collaborazione ai sensi del Codice di comportamento aziendale e nazionale, fornendo quanto richiesto dal RPCT, al fine di assicurare una efficace, concreta e celere attività di verifica dei fatti segnalati; le richieste dovranno essere evase entro il termine assegnato dal RPCT, ove compatibile con la natura delle verifiche da effettuare.
3. Nello svolgimento delle attività istruttorie, laddove si renda necessario, il RPCT potrà condividere il contenuto della segnalazione con i soggetti di cui alla lett. c) del comma che precede, nella misura adeguata, pertinente e limitata a quanto necessario rispetto alle attività richieste.

Art. 11 **Conclusioni e misure di prevenzione**

1. Il RPCT, entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, nel caso di segnalazione orale mediante incontro diretto, dalla data di verbalizzazione dell'incontro stesso o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 (sette) giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione, provvede a dare riscontro alla persona segnalante, dando notizia delle azioni intraprese per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, dell'esito dell'attività istruttoria e delle eventuali misure adottate.
2. Qualora, a seguito dell'attività istruttoria svolta, il RPCT ravvisi elementi di manifesta infondatezza delle violazioni segnalate, ne dispone l'archiviazione.
3. Laddove, invece, il RPCT ravvisi la probabilità/possibilità di fondatezza della segnalazione (*fumus*), è tenuto a rivolgersi agli organi preposti interni o ad enti/istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze, trasmettendo una relazione contenente le risultanze dell'istruttoria, garantendo in ogni caso la riservatezza dell'identità del segnalante.
4. Non spetta al RPCT accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dal Policlinico oggetto di segnalazione,

a pena di sconfinare nelle competenze dei soggetti a ciò preposti all'interno del Policlinico ovvero della magistratura.

5. In ogni caso, il RPCT provvederà a comunicare tempestivamente l'esito della segnalazione al *whistleblower*².
6. In relazione alla natura e tipologia della violazione accertata, il RPCT può aggiornare, il Registro dei Rischi corruttivi, con la collaborazione del Responsabile del relativo processo/attività, effettuando un'analisi o una rivalutazione dei processi coinvolti dai fatti e dalle situazioni denunciate come illecite e individuando i rischi e i fattori abilitanti che hanno favorito la condotta illecita e le relative misure di prevenzione.

CAPO III DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 12

Misure di protezione a favore delle persone diverse dal *whistleblower*

1. Godono delle misure di protezione per le ritorsioni, alle condizioni e nei limiti di quanto previsto sia dal Capo III del D. Lgs. 24/2023, sia dal presente Regolamento, i seguenti soggetti:
 - a. il **facilitatore**, persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo, e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata. Il facilitatore gode delle medesime garanzie di riservatezza del segnalante, ed è tenuto a non divulgare le notizie apprese dal segnalante. A titolo esemplificativo, il facilitatore potrebbe essere: (i) il collega d'ufficio del segnalante o (ii) di un altro ufficio che lo assiste in via riservata nel processo di segnalazione, ovvero (iii) un collega che riveste anche la qualifica di sindacalista se assiste il segnalante in suo nome, senza spendere la sigla sindacale;
 - b. le **persone del medesimo contesto lavorativo** del segnalante e che sono legate a quest'ultimo da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado. A titolo esemplificativo, si pensi a coloro che sono legati da un rapporto di convivenza con il segnalante, o che hanno un rapporto di natura affettiva caratterizzato da una certa stabilità sia sotto il profilo temporale, che sotto il profilo di condivisione di vita;
 - c. i **colleghi di lavoro con rapporto abituale e corrente con il segnalante**, ovvero i colleghi che, al momento della segnalazione, lavorano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante e intrattengono con quest'ultimo un rapporto abituale e corrente. Si fa, quindi, riferimento a rapporti non meramente sporadici, occasionali, episodici ed eccezionali, ma attuali, protratti nel tempo, connotati da una certa continuità tali da determinare un rapporto di comunanza e amicizia;
 - d. gli **enti di proprietà del segnalante**, ricomprendendo sia quelli in cui il segnalante è titolare di un ente in via esclusiva, sia in compartecipazione maggioritaria con terzi;
 - e. gli **enti presso i quali il segnalante lavora** pur non essendone proprietario. A titolo esemplificativo, si pensi alla situazione in cui il dipendente di un'impresa che effettua un servizio di fornitura per il Policlinico, segnali o denunci una violazione avvenuta presso l'Ente medesimo;
 - f. gli **enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante**. Si tratta di enti, sia del settore pubblico che privato, in cui non è riscontrabile un vero e proprio legame diretto con il segnalante, né sotto il profilo della proprietà, né in quanto quest'ultimo vi presti servizio. In tal caso,

2. Tale comunicazione si definisce "riscontro" e si intende la comunicazione resa al segnalante in merito alle informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione. Per "seguito" si intende l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione della segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.

Con riferimento al "riscontro" da effettuare entro il termine di tre mesi, si evidenzia che lo stesso può consistere nella comunicazione dell'archiviazione, nell'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente nelle relative risultanze, nei provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, nel rinvio a un'autorità competente per ulteriori indagini.

Tuttavia, occorre precisare che il medesimo riscontro, da rendersi nel termine di tre mesi, può anche essere meramente interlocutorio, giacché possono essere comunicate le informazioni relative a tutte le attività sopra descritte che si intende intraprendere e lo stato di avanzamento dell'istruttoria. In tale ultimo caso, terminata l'istruttoria, gli esiti dovranno comunque essere comunicati alla persona segnalante.

tuttavia, un legame – seppure indiretto – può essere rintracciato sia nella circostanza per cui tali enti rientrano nel contesto lavorativo del *whistleblower*, sia nel fatto che si tratti di enti con i quali l'amministrazione di appartenenza del segnalante ha sviluppato rapporti di collaborazione, accordi, scambi e confronti. A titolo esemplificativo, si pensi al dipendente di uno degli enti che hanno stipulato una convenzione per la gestione associata di un servizio che segnala violazioni compiute nell'ambito della gestione dello stesso servizio da un ente associato;

- g. i segnalanti anonimi, qualora siano stati successivamente identificati e abbiano subito ritorsioni.

Art. 13 Tutela della riservatezza

1. Il trattamento dei dati personali discendenti dal ricevimento e dalla gestione delle segnalazioni è effettuato in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali: Regolamento UE 2016/679; D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. e del D. Lgs. 24/2023, al fine di garantire e assicurare la tutela dei diritti e delle libertà del segnalante, della persona cui sono riferiti i fatti segnalati, del facilitatore e delle persone differenti dal segnalato ma menzionate nella segnalazione.
2. I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati del Policlinico, in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del Regolamento (UE) 2016/679.
3. Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.
4. E' disponibile ai possibili interessati (ad es. segnalanti, segnalati, persone interessate dalla segnalazione, facilitatori, ecc.) un'informativa sul trattamento dei dati personali mediante la pubblicazione della stessa nella sezione Privacy del sito del Policlinico, sulla piattaforma oltre che sulla pagina amministrazione trasparente / altri contenuti / dati ulteriori - prevenzione della corruzione / segnalazione illeciti - *whistleblowing* del sito internet istituzionale. Informative brevi sono conferite in occasione dell'utilizzo degli altri canali previsti dal presente Regolamento.
5. Nella fase di acquisizione della segnalazione e della eventuale successiva istruttoria non devono invece essere fornite informative ad hoc ai vari soggetti interessati diversi dal segnalante. Laddove all'esito dell'istruttoria sulla segnalazione si avvia un procedimento nei confronti di uno specifico soggetto segnalato, a quest'ultimo viene resa un'informativa ad hoc.
6. L'identità del segnalante, e qualsiasi informazione o elemento contenuti nella segnalazione che possano rendere – direttamente o indirettamente – identificabile tale identità non possono essere rivelate allo staff che supporta il RPCT nella gestione delle segnalazioni, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante.
7. La persona segnalata non ha il diritto di essere sempre informata della segnalazione che lo riguarda, ma solo nell'ambito del procedimento eventualmente avviato nei suoi confronti a seguito della conclusione della gestione della segnalazione e nel caso in cui tale procedimento sia fondato in tutto o in parte sulla segnalazione.
8. Qualora nel corso delle attività istruttorie si ritenga indispensabile la rivelazione dell'identità del segnalante, anche ai fini della difesa della persona coinvolta, a persone diverse dal RPCT (si pensi, ad esempio, al personale degli uffici coinvolti nella gestione della segnalazione), l'eventuale disvelamento dell'identità della persona segnalante è condizionato dalla previa acquisizione del consenso espresso della medesima e dall'avviso mediante comunicazione scritta delle motivazioni alla base della necessità di disvelare la sua identità (art. 12, comma 6, del D. Lgs. n. 24/2023).
9. Nel caso in cui il segnalante non intenda fornire il consenso al disvelamento della propria identità, il RPCT trasmette alle persone coinvolte nell'istruttoria estratti accuratamente anonimizzati della segnalazione e, se necessari, anche gli esiti delle verifiche eventualmente condotte, verificando che non siano presenti elementi che possano rendere identificabile il *whistleblower*.

10. La riservatezza del facilitatore, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione va garantita fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante (art. 12, comma 7 del D. Lgs. n. 24/2023).
11. La stessa riservatezza va garantita anche quando la segnalazione viene effettuata con modalità diverse da quelle previste all'articolo 8 del presente Regolamento o perviene a soggetti dell'Amministrazione diversi dal RPCT.
12. Il RPCT ed eventuali altri soggetti interni al Policlinico coinvolti nella gestione della segnalazione, anche accidentalmente, sono tenuti alla rigorosa osservanza della disciplina sul trattamento dei dati personali e al rispetto in particolare dei principi sanciti all'art. 5 del GDPR e delle istruzioni di carattere generale impartiti dall'Ente medesimo, in qualità di Titolare del trattamento, all'atto della nomina di autorizzato al trattamento dei dati personali.
13. L'Applicativo informatico, il cui accesso è consentito esclusivamente al RPCT, utilizza strumenti di crittografia che garantiscono la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione allegata. Al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni segnalate e dell'identità della persona segnalante, l'Applicativo informatico è, inoltre, configurato in modo da consentire al RPCT la consultazione del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, così da ridurre il download o la stampa delle stesse. Ogni accesso all'Applicativo è automaticamente registrato e tracciato dal sistema.
14. Il RPCT è tenuto a trattare i dati personali del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione con la massima cautela e ad osservare l'obbligo di riservatezza anche quando la segnalazione viene effettuata mediante un incontro diretto.
15. L'identità del *whistleblower* nei procedimenti penale, contabile e disciplinare è tutelata secondo le modalità di seguito riportate:
- nell'ambito del procedimento penale, l'identità è coperta dal segreto, nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 c.p.p. Tale disposizione prevede l'obbligo del segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari *"fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari"* (il cui relativo avviso è previsto dall'art. 415-bis c.p.p.);
 - nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Dopo, l'identità del segnalante può essere disvelata dall'Autorità giudiziaria al fine di essere utilizzata nel procedimento stesso;
 - nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. Ove ricorra la condizione di cui al secondo periodo che precede, il RPCT acquisisce il consenso espresso del segnalante previa comunicazione scritta delle ragioni che possono motivare il disvelamento della sua identità;
16. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
17. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. A tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, l'art. 2-undecies, comma 1, lett. f) del Codice in materia di protezione dei dati personali stabilisce che il soggetto coinvolto nella segnalazione, presunto autore dell'illecito, con riferimento ai propri dati personali trattati dal Policlinico, non può esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, poiché dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio alla tutela della riservatezza dell'identità del segnalante.

18. Il Policlinico ha sottoposto il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne ad un'apposita valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento UE 2016/679 e disciplinato il rapporto con i fornitori della piattaforma che trattano dati personali per proprio conto ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 14

Protezione dalle ritorsioni

1. E' vietato qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e che provoca o può provocare al segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.
2. Il divieto di ritorsione di cui al comma 1) si applica anche ai soggetti indicati all'art. 12 del presente Regolamento. A titolo esemplificativo, sono considerate ritorsioni:
 - a. licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
 - b. retrocessione di grado o mancata promozione;
 - c. mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
 - d. sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
 - e. note di merito negative o referenze negative;
 - f. adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
 - g. coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
 - h. discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
 - i. mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
 - j. mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
 - k. danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social-media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
 - l. inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
 - m. conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
 - n. annullamento di una licenza o di un permesso;
 - o. richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.
3. Il *whistleblower* e le persone di cui all'art. 12 del presente Regolamento, qualora ritengano di aver subito ritorsioni, possono comunicarle all'A.N.AC., secondo le modalità previste dalla predetta Autorità³.
4. Le condotte o gli atti ritorsivi si presumono siano stati posti in essere a causa della segnalazione. È a carico di colui che ha posto in essere tali comportamenti, atti o omissioni ritorsivi nei confronti della persona segnalante dimostrare che gli stessi siano motivati da ragioni estranee alla segnalazione stessa (*inversione dell'onere della prova*).
5. Qualora la persona segnalante abbia presentato una richiesta risarcitoria e dimostri di aver effettuato una segnalazione ai sensi del presente Regolamento e di aver subito un danno, si presume che quest'ultimo sia conseguenza della segnalazione, salvo prova contraria.
6. Si sottolinea che deve esserci un nesso tra la segnalazione, la divulgazione pubblica e la denuncia e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito, direttamente o indirettamente, dalla persona segnalante, denunciante o che effettua la divulgazione pubblica, affinché si possa configurare una ritorsione e, di conseguenza, il soggetto possa beneficiare di protezione.

3. Sul punto si veda l'art. 19, c. 1, D. Lgs. 24/2023. In argomento le "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne", approvate da ANAC con Delibera n.311 del 12.07.2023, hanno ulteriormente precisato che le comunicazioni di ritorsioni devono essere trasmesse esclusivamente ad ANAC per gli accertamenti che la legge le attribuisce, anche per l'eventuale erogazione della sanzione amministrativa al responsabile (pag. 34 Linee Guida ANAC).

Art. 15

Divieto di rinunce e transazioni

1. Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal D. Lgs. 24/2023, non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'art. 2113, c. 4, cod. civ. e, quindi, formalizzate in sedi protette (giudiziarie, amministrative, sindacali).

Art. 16

Segreto d'ufficio, doveri di comportamento e responsabilità dei soggetti coinvolti nella segnalazione

1. Nei limiti necessari per lo svolgimento delle procedure di gestione delle segnalazioni di cui al presente Regolamento, tutte le notizie, informazioni e/o i dati acquisiti nel corso delle attività di gestione della segnalazione sono tutelati dal segreto d'ufficio, fatti salvi gli obblighi di segnalazione e di denuncia agli organi preposti interni o all'Autorità giudiziaria o contabile.
2. Il RPCT e i soggetti coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti al rispetto dei doveri di condotta disciplinati nel Codice di Comportamento aziendale e all'osservanza della disciplina sul trattamento dei dati personali e delle istruzioni di carattere generale previsti dal Policlinico, in qualità di Titolare del trattamento, all'atto della nomina di soggetto autorizzato al trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4 del Regolamento UE 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. 196/03.
3. La violazione degli obblighi e dei doveri discendenti dal presente articolo è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.
4. L'accertata violazione degli obblighi di riservatezza previsti all'art. 13 del D. Lgs. 24/2023 e all'art. 13 del presente Regolamento, può comportare per i responsabili l'applicazione da parte dell'A.N.AC. di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo edittale di Euro 10.000,00 e un massimo edittale di Euro 50.000,00.

Art. 17

Modalità e tempi di conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni

1. In ottemperanza alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, richiamati anche all'art. 14 del D. Lgs. 24/2023, i dati contenuti nella segnalazione e la relativa documentazione vengono conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione, e comunque non oltre 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.
2. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.
3. Per quanto riguarda le segnalazioni in forma scritta con modalità informatiche e quelle in forma orale mediante incontro diretto individuale con il RPCT e contestuale inserimento in piattaforma, l'applicativo informatico utilizzato al momento dell'approvazione del presente Regolamento prevede:
 - un canale di segnalazione digitale totalmente indipendente e separato dai sistemi IT della società fornitrice, non accessibile né monitorabile; il provider non ha accesso né alla piattaforma, né ai dati da essa gestiti, che sono accessibili esclusivamente da parte delle persone autorizzate dal Policlinico;
 - ogni accesso alla piattaforma e trasmissione dati avviene mediante connessione crittografata;
 - WhistleblowingIT è un progetto di Transparency International Italia e Whistleblowing Solutions Impresa Sociale S.r.l. realizzato grazie al software GlobaLeaks;
 - tutte le attività di ricezione e gestione delle segnalazioni avvengono esclusivamente all'interno della piattaforma alla quale possono accedere soltanto i soggetti autorizzati;
 - l'applicativo GlobaLeaks implementa uno specifico protocollo crittografico realizzato per applicazioni di whistleblowing in collaborazione con l'Open Technology Fund di Washington. Ogni

informazione scambiata viene protetta in transito da protocollo TLS 1.2+ con SSL Labs rating A+. Nessun dato viene salvato in chiaro su supporto fisico in nessuna delle fasi di caricamento;

- la cancellazione avviene su richiesta del RPCT al decorrere del termine previsto dalla legge.
4. Il verbale redatto a seguito di incontro tra il *whistleblower* e il RPCT e l'eventuale documentazione consegnata, sono conservate in un archivio detenuto dal RPCT.

Art. 18

Passaggio dell'incarico da un RPCT all'altro

1. In caso di sostituzione del RPCT, il responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza uscente provvederà a consegnare al subentrante le credenziali di accesso al sistema informatico di gestione delle segnalazioni. Quest'ultimo procederà al cambiamento della password, nonché ad attivare l'autenticazione di secondo livello mediante l'utilizzo di una *App Authenticator* a scelta tra quelle supportate dalla piattaforma.
2. Qualora tale ultimo passaggio sia già stato eseguito dal precedente RPCT, quest'ultimo dovrà fornire al nuovo responsabile tutta l'assistenza necessaria per il subentro.

Art. 19

Incompatibilità del RPCT

1. Conseguentemente all'esame della segnalazione, qualora il RPCT ritenga di essere incompatibile con la trattazione della segnalazione:
 - non accede ai dati identificativi del segnalante;
 - comunica la propria incompatibilità al Direttore Generale e al sostituto al RPCT;
 - risponde al segnalante, entro sette giorni lavorativi, dichiarando la propria incompatibilità e invitandolo a ripresentare la segnalazione al canale esterno di ANAC.

Art. 20

Disposizioni finali

1. A tutela del *whistleblower*, e allo scopo di rendere quanto più efficace possibile l'attività di sensibilizzazione sui diritti e gli obblighi relativi alla segnalazione di azioni illecite, il Policlinico procederà a pubblicare il presente Regolamento sul proprio sito web nella sezione Amministrazione Trasparente.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si richiamano integralmente le disposizioni vigenti in materia.

Allegato 1

Informazioni sul trattamento dei dati personali

APPENDICE

FONTI NORMATIVE

- Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, avente ad oggetto “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001”;
- D.P.R. 13 giugno 2023 n. 81 avente ad oggetto “Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante: «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione;
- Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, recante “Attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (Decreto *whistleblowing*)”;
- “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”, approvate dall’A.N.AC. con delibera n. 311 del 12 luglio 2023.

DEFINIZIONI

In linea con quanto disposto dal D. Lgs. 24/2023, si intendono per:

- a) **“violazioni”**: comportamenti, atti o omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono, in dettaglio, nelle casistiche enunciate all’art. 2, c. 1, lett. a), del D. Lgs. 24/2023;
- b) **“informazioni sulle violazioni”**: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell’organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all’autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell’art. 3, c. 1 o 2, del D. Lgs. 24/2023, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
- c) **“segnalazione” o “segnalare”**: la comunicazione scritta o orale di informazioni sulle violazioni;
- d) **“segnalazione interna”**: la comunicazione, scritta o orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui all’art. 4 del D. Lgs. 24/2023;
- e) **“segnalazione esterna”**: la comunicazione, scritta o orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all’art. 7 del DLgs. 24/2023;
- f) **“divulgazione pubblica”**: o “divulgare pubblicamente”: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- g) **“persona segnalante”**: (alternativamente denominata “whistleblower”): la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo;
- h) **“facilitatore”**: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- i) **“contesto lavorativo”**: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell’ambito dei rapporti di cui all’art. 3, cc. 3 o 4, del D. Lgs. 24/2023, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all’autorità giudiziaria o contabile;

- j) **“persona coinvolta”**: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;
- k) **“ritorsione”**: qualsiasi comportamento, atto o omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
- l) **“seguito”**: l’azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l’esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
- m) **“riscontro”**: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;
- n) **“soggetti del settore pubblico”**: le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, c. 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, gli enti pubblici economici, gli organismi di diritto pubblico di cui all’art. 3, c. 1, lett. d), del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società in house, così come definite, rispettivamente, dall’art. 2, c. 1, lett. m) e o), del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, anche se quotate.

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'art. 13 e 14 Regolamento (UE) 2016/679(GDPR)

Il Policlinico "San Martino" (di seguito "Policlinico") Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 24 del GDPR con sede legale in Genova, in Largo Rosanna Benzi, 10, fornisce di seguito le informazioni sulle modalità di trattamento dei dati personali di interessati che segnalano presunte condotte illecite delle quali siano venuti a conoscenza in ragione del proprio rapporto di servizio o collaborazione con il Policlinico.

Si fa presente che l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui questa possa evincersi, direttamente o indirettamente, sarà comunicata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, **solo previa acquisizione del consenso espresso** del segnalante medesimo,

FINALITÀ - I dati personali sono trattati dal Policlinico per:

- acquisire gli elementi volti a consentire l'accertamento di eventuali illeciti denunciati nell'interesse dell'integrità del Policlinico ai sensi del D.Lgs 24/2023
- accertamento, esercizio o difesa dei diritti in sede giudiziale, amministrativa o stragiudiziale;

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI - Il Responsabile della Protezione dei Dati personali nominato dal Policlinico può essere contattato all'indirizzo e-mail: dpo@hsanmartino.it

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO - Il conferimento dei suoi dati personali da parte dell'interessato è necessario per poter assolvere agli obblighi inerenti la gestione della segnalazione, l'eventuale rifiuto di fornire tali informazioni comporta l'impossibilità da parte del Policlinico di gestire la segnalazione.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO - Il trattamento dei dati personali dei/le segnalanti trova fondamento nelle previsioni contenute nel decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, nel dettaglio all'art. 2, comma 1, lett. a).

MODALITÀ DI TRATTAMENTO - I dati personali degli interessati alla gestione delle segnalazioni sono trattati soltanto da soggetti appositamente formati e autorizzati nel rispetto del segreto professionale e dei vincoli di riservatezza e con modalità tali da assicurare il rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, pertinenza e non eccedenza allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione nonché per l'adozione dei conseguenti provvedimenti da parte del Policlinico.

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE COMUNICATI - Il Policlinico potrà comunicare i dati personali degli interessati a soggetti terzi che agiscono quali Titolari autonomi del trattamento, solo se previsto specificatamente da disposizioni normative.

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI - i dati personali non sono oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea.

PERIODO DI CONSERVAZIONE - Le attività di trattamento dei dati personali, sono effettuate con modalità elettroniche e/o manuali, rispettando i principi di necessità, liceità, correttezza, esattezza, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza, previa adozione di misure adeguate di sicurezza tecnica ed organizzativa ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR. Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

ESERCIZIO DEI DIRITTI - Gli Interessati possono esercitare il diritto di accesso ai dati personali, di rettifica di dati inesatti, di integrazione di dati incompleti e, nei casi stabiliti dalla legge o regolamento, di limitazione, di cancellazione o opposizione al trattamento (artt. da 15 a 22 del GDPR), inviando una mail all'indirizzo di posta elettronica dpo@hsanmartino.it o scrivendo all'indirizzo suindicato.

DIRITTO DI RECLAMO - Qualora l'Interessato ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali sia effettuato in violazione di legge, ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Ulteriori informazioni riguardanti il trattamento dei dati personali, incluse le modalità per l'esercizio dei diritti, sono reperibili sul sito web del Policlinico all'indirizzo: [Privacy Policy - Ospedale San Martino](#). La presente informativa è inoltre pubblicata sul sito istituzionale del Policlinico alla pagina [Segnalazione di condotte illecite \(Whistleblowing\) - Ospedale San Martino](#)